



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2010
COM(2010) 544 definitivo

2010/0272 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N.
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Obiettivo della proposta

La proposta di abrogazione del regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni mira a semplificare le formalità espletate dagli importatori e ad accrescere l'uniformità del regime da applicare alle importazioni. Per coerenza si propone anche di modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

Contesto generale

I requisiti relativi alla presentazione dell'attestazione d'origine per i prodotti tessili sono stati introdotti per assicurare la corretta applicazione di misure a prodotti per i quali erano in vigore restrizioni quantitative e per evitare perturbazioni del mercato provocate dalle importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

Il regolamento (CE) n. 1541/98 stabilisce le condizioni di accettazione delle attestazioni d'origine per alcuni prodotti tessili che provengono da paesi terzi e rientrano nella sezione XI della nomenclatura combinata, elencati all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Negli ultimi anni le misure in materia di importazione applicate dall'Unione europea ai prodotti tessili sono gradualmente diventate meno frequenti e meno incisive. Le restrizioni quantitative sulle importazioni originarie di paesi membri dell'OMC sono state soppresse nel 2005, alla scadenza dell'accordo OMC relativo ai tessili e all'abbigliamento. Le misure di salvaguardia speciali per le importazioni di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese e disciplinate dall'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) hanno avuto termine il 31 dicembre 2008 e il regime che prevedeva un sistema di duplice controllo per le categorie di prodotti importati originari della RPC è scaduto.

La gestione delle importazioni di prodotti tessili provenienti da paesi terzi che non sono membri dell'OMC, soggette alle restrizioni quantitative ancora vigenti, si basa sulle autorizzazioni d'importazione e non sulle attestazioni d'origine.

La presentazione dell'attestazione d'origine non ha alcun valore quando per le categorie di prodotti non soggetti a restrizioni quantitative si applica un sistema di controllo. Dato che i prodotti possono essere importati senza alcun vincolo, non c'è ragione di esigere garanzie circa la loro origine.

Di conseguenza, dato che le misure in materia di politica commerciale UE per il settore tessile sono limitate e possono essere gestite senza attestazioni d'origine, si propone di abrogare il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio e, in parallelo, di modificare le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni.

Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario prevede, all'articolo 26, che l'autorità doganale può richiedere qualsiasi altra attestazione d'origine complementare.

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario prevede che al riquadro 34 del documento amministrativo unico, completato in conformità con la nota d'uso del documento amministrativo unico di cui all'allegato 37, venga indicato il paese d'origine dei prodotti importati. Tale indicazione è subordinata alle normali procedure di verifica, compresa la possibilità per le autorità doganali di richiedere un'attestazione complementare, laddove opportuno e valutando caso per caso.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea

La proposta è coerente con l'attuale strategia di semplificazione, poiché il suo obiettivo è di sopprimere dalla legislazione UE uno strumento giuridico non necessario.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Valutazione dell'impatto

Dato che la proposta riguarda l'abrogazione di un regolamento vigente, esistono due possibilità: 1) assenza di intervento legislativo; 2) intervento legislativo.

La prima comporta che, nonostante la scadenza degli accordi tessili bilaterali e le restrizioni quantitative sui prodotti tessili, il regolamento n. 1541/98 resti in vigore. L'attestazione d'origine per i prodotti tessili dunque continuerebbe ad essere necessaria per l'immissione in libera pratica, benché non sussista più alcun rischio che l'origine delle merci possa essere usata per eludere le restrizioni sulle importazioni. Questa soluzione non pare compatibile con l'esigenza di coerenza del diritto UE e con la necessità, ormai riconosciuta, della sua semplificazione. È inoltre opportuno osservare che le imprese nutrono forti preoccupazioni circa gli oneri imposti dal regolamento in vigore, e segnalano che i costi della certificazione dell'origine sono più elevati di quanto un sistema efficace di regolamentazione dovrebbe imporre.

L'abrogazione del regolamento n. 1541/98, al contrario, contribuirà a migliorare il quadro normativo per l'industria e ad allineare le norme in materia di importazione di prodotti tessili a quelle relative ad altri prodotti industriali, per i quali la presentazione di certificati di origine non è obbligatoria. In tutti i casi l'origine viene dichiarata nel documento amministrativo unico che deve essere presentato per l'immissione in libera pratica delle merci.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Si propone di abrogare il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio e di modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

Base giuridica

L'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica della presente proposta.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto l'unico modo per abrogare il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio e di modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio è di adottare un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

La proposta non comporta alcun onere per le autorità doganali.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: l'obiettivo della proposta è quello di abrogare un regolamento del Consiglio, cosa possibile soltanto attraverso un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'Unione in quanto non comporta alcuna spesa supplementare.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione della legislazione e la riduzione degli oneri amministrativi.

Spazio economico europeo

L'atto proposto non riguarda lo Spazio economico europeo.

Entrata in vigore

Per motivi di coerenza giuridica, sarebbe opportuno che l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio entrasse in vigore contestualmente alla modifica del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N.
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1541/98¹ del Consiglio stabilisce il regime da applicare alle attestazioni d'origine per alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi con i quali l'UE ha concluso accordi bilaterali, protocolli e altre intese, o per i prodotti tessili per i quali l'Unione ha introdotto un sistema di controllo inteso a monitorare le tendenze di importazione dei prodotti, o applica misure di salvaguardia speciali.
- (2) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1541/98 si sono osservati numerosi sviluppi significativi. Le misure in materia di importazione applicate dall'Unione europea ai prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata sono gradualmente diventate meno frequenti e meno incisive e sono adesso di natura residua, sia per quanto riguarda le voci della nomenclatura combinata che per quanto riguarda i paesi.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario prevede, all'articolo 26, che l'autorità doganale può richiedere qualsiasi altra attestazione d'origine complementare.
- (4) In tutti i casi al riquadro 34 del documento amministrativo unico, completato in conformità con la nota d'uso del documento amministrativo unico di cui all'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,

¹ GUL 202 del 18.7.1998, pag. 11.

del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario², deve essere indicato il paese d'origine per i prodotti importati. Tale indicazione è subordinata alle normali procedure di verifica, compresa la possibilità per le autorità doganali di richiedere un'attestazione complementare, laddove opportuno e valutando caso per caso.

- (5) L'obbligo di fornire, su base sistematica, un'attestazione d'origine complementare per i prodotti tessili in questione è diventato sproporzionato rispetto all'obiettivo di completare alcune misure in materia d'importazione che sono praticamente cadute in disuso e provoca pertanto oneri superflui a carico degli operatori.
- (6) Dato che i prodotti in questione possono essere importati senza alcune restrizioni e che le autorità doganali dispongono delle possibilità di cui sopra per richiedere informazioni supplementari, soprattutto in caso di dubbio all'importazione, non sussiste più la necessità di mantenere i requisiti amministrativi supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1541/98.
- (7) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1541/98.
- (8) Occorre inoltre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio³, secondo cui in alcuni casi possono essere accettate le attestazioni d'origine presentata in conformità con il regolamento (CE) n. 1541/98.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1541/98 è abrogato.

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3030/93, la seconda frase è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

³ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*